

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

È costituito, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria con sede legale in Palermo, Via E. Amari 11 presso la C.C.I.A.A. di Palermo.

ART. 2

SOCI FONDATORI - SOCI ORDINARI

Sono soci fondatori coloro che lo hanno costituito, intervenendo al relativo atto.

Possono essere ammessi nella qualità di Soci ordinari Enti Pubblici e/o Privati, nonché Istituzioni e Organizzazioni a carattere nazionale e internazionale che ne facciano richiesta scritta e che abbiano svolto, svolgano o intendano svolgere attività connesse con le finalità dell'"Osservatorio".

Nel caso di ammissione di nuovo socio ordinario, questi dovrà versare una quota associativa pari all'importo che è stato deliberato dall'Assemblea dei soci per l'anno in corso.

La C.C.I.A.A. di Palermo, l'Associazione degli Industriali di Palermo, l'IRFIS-FinSicilia e l'Associazione Magistrati Tributarî Regionale di Sicilia, che assumono la qualità di soci fondatori nel costituendo "Osservatorio Permanente della Giu-

stizia Tributaria" provvedono a versare una quota associativa all'atto della costituzione pari ad euro 3.000 (tremila), riservandosi anno per anno di intervenire con un contributo economico per il suo normale funzionamento.

L'Università di Palermo che assume la qualità di socio fondatore è esentata dal versamento del contributo annuo e dalla quota associativa, comunque da alcun contributo economico.

L'apporto è determinato esclusivamente in know how, concorso scientifico, culturale e di ricerca.

Per il primo anno, l'Università degli Studi di Palermo si impegna a stampare quattro numeri della rivista di diritto tributario adottata dall'Osservatorio in numero massimo non superiore a 250 copie per ciascun numero, nella veste grafica compatibile con la strumentazione in possesso dell'università medesima, riservandosi anno per anno di contribuire alla stampa della medesima rivista.

ART. 3

RECESSO - DECADENZA - CESSAZIONE - ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde;

- Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata non oltre il 30 settembre dell'anno in corso;

• Per morosità, con effetto dall'esercizio successivo:

• Nel caso in cui, giusta accertamento effettuato dal Consiglio di Amministrazione, al Socio vengano a mancare i requisiti di cui al superiore art.2.

L'Assemblea dei Soci delibera sulla decadenza per morosità del Socio pubblico e privato dopo un anno.

ART. 4

FINALITÀ'

L'Osservatorio, che non ha scopo di lucro si propone di:

a) Promuovere e realizzare ricerche, indagini, studi sui temi della formazione giuridica tributaria pubblica e privata;

b) Promuovere ed attuare programmi di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei settori della ricerca e dello sviluppo della cultura giuridica tributaria nazionale, europea e internazionale;

c) Promuovere lo scambio di risorse professionali con altri osservatori e centri di studio qualificati italiani ed esteri;

d) Promuovere ed attuare iniziative di studio e confronto scientifico con altri soggetti che operano nel campo giuridico tributario;

e) Stimolare anche attraverso borse di studio, contratti di ricerca, convenzioni, l'elaborazione e l'attuazione di specifici progetti da realizzare nel territorio siciliano;

f) Promuovere e realizzare iniziative formative nei settori

pubblici e privati, curando il loro aggiornamento, nel campo della giurisdizione tributaria;

g) Istituire e realizzare master e eventi culturali in collaborazione con le università e/o altri soggetti qualificati interessati alla formazione giuridica tributaria.

h) Organizzare corsi di formazione e qualificazione di tutti gli operatori della giustizia tributaria quale "Scuola superiore della magistratura tributaria".

i) Curare pubblicazioni su apposita rivista;

j) L'Associazione non ha carattere politico e non ha fini di lucro.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti. Eventuali avanzi di gestione per attività effettuate nell'ambito delle finalità dell'osservatorio non possono in nessun caso essere divisi fra i soci e devono, se non reinvestiti nelle finalità di cui al superiore art. 4, reinvestiti a favore di attività istituzionali aventi le medesime finalità dell'Osservatorio.

ART. 6

ENTRATE

- I contributi annuali dei soci;
- I contributi volontari dei soggetti pubblici e privati interessati al conseguimento delle finalità dell'osservatorio;
- Le somme corrisposte all'osservatorio per eventuali attività svolte;
- Eredità, donazioni e legati.

ART. 7

ORGANI

Sono organi dell'osservatorio:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il V. Presidente;
- Il Comitato scientifico;
- Il Segretario Generale

I componenti degli Organi esercitano le funzioni a ciascuno destinate a titolo onorifico e senza alcun compenso.

ART. 8

ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dai soci fondatori ed ordinari.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dagli Amministratori una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche sociali allo scadere del triennio del mandato.

L'Assemblea è convocata annualmente per la preventiva approvazione dei programmi annuali di attività dell'Osservatorio

L'assemblea è straordinaria in ogni altro caso.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Osservatorio, che la presiede, di sua iniziativa o su delibera del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima, contenente, sia in prima che seconda convocazione, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

È altresì valida la convocazione effettuata mediante avviso telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei Soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo per quanto diversamente indivi-

duato da regolamenti interni all'associazione.

ART. 9

ATTRIBUZIONI

L'assemblea ordinaria delibera:

- Sulla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dal successivo art. 10;
- Sugli indirizzi di carattere generale da seguire nello svolgimento dell'attività dell'Osservatorio;
- Sul rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
- Su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione decida di sottoporle, anche fra quelli di sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- Sulla ammissione, decadenza ed esclusione dei soci, previo parere del Consiglio d'Amministrazione;
- Sulle eventuali modifiche ed integrazioni allo statuto proposte anche dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici consiglieri. L'assemblea ordinaria ne determina, di volta in volta, il numero.

Tre componenti saranno designati dal Presidente dell'Associazione Magistrati Tributarî, Sezione Sicilia, uno da ciascun socio fondatore ed i restanti dall'Assemblea ordinaria sulla base delle proposte scritte formulate da ciascun socio ordinario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dal Presidente dell'Associazione Magistrati Tributarî, Sezione Sicilia, tra i membri da lui designati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 2387 c.c.

ART. 11

ATTIVITÀ'

Il Consiglio è convocato:

- Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- Quando viene fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio dura in carica un triennio e può essere rinnovato. Ove un Consigliere, per dimissioni o per altro motivo, venga meno, il soggetto che lo ha espresso procede alla sua sostituzione ai sensi dello statuto e della legge. Il Consigliere subentrante resta in carica fino alla scadenza del triennio.

Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta, e-

mail, fax, che ciascun Consigliere deve ricevere con preavviso di almeno cinque giorni contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere espresso per delega.

ART. 12

ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente e nomina il Comitato scientifico.

- Stabilisce, in relazione agli indirizzi fissati dall'Assemblea, i criteri da seguire nello svolgimento delle attività dell'Osservatorio e delibera sulle iniziative da promuovere e da assumere per il conseguimento delle finalità dell'Osservatorio. Delibera sui programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sulle convenzioni, contratti e affidamento di incarichi da stipulare per il raggiungimento delle finalità dell'Osservatorio:

- Predispone il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e le relative relazioni;

- Ha facoltà di istituire Commissioni di studio e di ricerca,

determinando di volta in volta i compiti, la composizione, la durata, i mezzi occorrenti e le modalità di funzionamento;

- Compie tutti gli atti per la realizzazione degli scopi dell'Osservatorio esclusi quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

ART. 13

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Osservatorio nei rapporti con i terzi ed in giudizio ed esegue tutte le deliberazioni del Consiglio.

- Stipula i contratti, le Convenzioni, i protocolli d'intesa, gli accordi quadro, gli affidamenti di incarichi deliberati dal Consiglio.

- Indirizza e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione.

- Promuove e vigila sull'attività dell'Osservatorio, curando i rapporti con i soggetti pubblici e privati a diverso titolo interessati.

- Compie ogni atto di ordinaria amministrazione che non sia attribuito alla competenza di altro organo.

- Adotta anche provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio.

- Può proporre al Consiglio di delegare, per un periodo di

tempo non superiore ad un anno, rinnovabile, a singoli membri del Consiglio stesso, parte dei poteri a lui attribuiti, con esclusione della legale rappresentanza dell'Osservatorio. Il presidente ha facoltà di conferire procure speciali.

ART. 14

VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

ART. 15

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale che lo presiede o da un suo delegato, dal Vice Presidente dell'Osservatorio e da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra studiosi ed esperti di riconosciuta competenza nell'ambito delle discipline e delle attività di cui alle finalità istituzionali dell'Osservatorio, provenienti da Università, dalle Commissioni Tributarie, da Istituti di Studio e Ricerca e da Scuole di Formazione di Discipline Giuridiche-Tributarie e del mondo delle Professioni e delle Imprese.

Ciascun componente incluso il Presidente, dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico potrà essere convocato ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione le linee strategiche dell'attività dell'Osservatorio; propone priorità ed obiettivi delle attività culturali, di ricerca e di formazione in armonia con le finalità di cui al precedente art. 3; esprime pareri a richiesta del Consiglio di Amministrazione e formula proposte.

ART. 16

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone di riconosciuta esperienza nel campo tributario, nel campo della ricerca e della formazione e risponde della regolare attività dell'Osservatorio.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico con voto consultivo.

ART. 17

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono adottate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

ANNO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il mese di febbraio di ogni anno il rendiconto economico finanziario con annessa relazione illustrativa e convoca entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione.

ART. 19

SCIoglimento

L'Associazione si estingue quando il raggiungimento dello scopo è divenuto impossibile.

Inoltre si estingue se vengono a mancare tutti i soci.

In caso di estinzione dell'Associazione l'Assemblea nomina: uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 20

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in tema di persone giuridiche private.